



Assemblea soci

Publicato il:

Scheda		
Responsabile:	Divisione Corporate Governance	
Argomento:	Assemblea soci	
Codice documento / Versione:	16B009	001

Indice

Per reperire più rapidamente i contenuti di interesse, posizionarsi sulla sezione dell'Indice prescelta e utilizzare la combinazione "tasto ctrl + clic del mouse" per andare alla sezione dedicata.

1.	Fasi del processo	3
1.1.	Capo I – disposizioni preliminari	3
1.2.	Capo II – costituzione dell' assemblea	3
1.3.	Capo III - discussione	4
1.4.	Capo IV - votazione	5
1.5.	Capo V - chiusura	6
1.6.	Capo VI – disposizioni finali	6
2.	Storia delle modifiche	7

1. Fasi del processo

1.1. Capo I – disposizioni preliminari

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di 'Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – Südtiroler Sparkasse AG' è disciplinato dalla legge, dallo statuto sociale e dal presente documento, e, per quanto non disposto dagli stessi, dal presidente dell'Assemblea nell'esercizio dei suoi poteri.
2. Questo documento disciplina anche, in quanto compatibile, le eventuali Assemblee speciali di categoria e degli obbligazionisti della Società.

1.2. Capo II – costituzione dell'Assemblea

Art. 2 Intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli azionisti e gli altri titolari del diritto di voto, legittimati in base alla legge e allo statuto sociale, i componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e il direttore generale.
2. Su invito del presidente possono assistere all'Assemblea, senza diritto di voto, dipendenti della Società o delle società del Gruppo, i rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti, esperti esterni e altri soggetti non soci, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
3. Con il consenso del presidente, possono assistere all'Assemblea, senza diritto d'intervento e di voto, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.
4. Salvo diversa indicazione del presidente, i lavori dell'Assemblea possono essere oggetto di riprese audio/video per la trasmissione/proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, sia per fornire supporto ai lavori assembleari, sia per la redazione del verbale.

Art. 3 Verifica della legittimazione all'intervento e accesso

1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea avviene nel luogo di svolgimento della riunione nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione.
2. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea ai sensi di legge e di statuto sociale devono esibire al personale incaricato dalla Banca, all'accesso della sede assembleare i documenti previsti dalla normativa vigente che ne consentano l'identificazione personale e la verifica della legittimazione ad intervenire e/o votare in Assemblea per sé e/o per gli eventuali rappresentanti, unitamente alla relativa delega debitamente compilata.
3. Gli incaricati della Banca, effettuati i dovuti riscontri e registrati i partecipanti, consegneranno a questi
 - uno o più biglietti di ammissione, a seconda dei voti cui hanno diritto, in proprio e/o per delega, che devono essere esibiti a richiesta e conservati durante lo svolgimento dei lavori;
 - nel caso previsto dall'art. 10 co. 2 del presente regolamento, una o più schede di voto, in formato cartaceo o elettronico, a seconda dei voti cui hanno diritto, in proprio e/o per delega.
4. I soci che per qualsiasi ragione si allontanano, anche solo temporaneamente, dai locali in cui si svolge l'Assemblea, sono tenuti a far registrare la propria uscita, nonché l'eventuale successivo rientro, presso le apposite postazioni, consegnando il biglietto di ammissione di cui al comma precedente, che sarà restituito al momento del rientro nella sede assembleare.

5. In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea, decide inappellabilmente il presidente dell'Assemblea.

Art. 4 Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata dallo statuto.

2. Il presidente dell'Assemblea, accertata l'esistenza dei quorum costitutivi previsti dallo statuto, dichiara l'Assemblea validamente costituita e apre i lavori assembleari

3. L'Assemblea, su proposta del presidente, nomina un segretario. Nel caso di Assemblea straordinaria, tale funzione per legge è assunta da un notaio designato dal presidente medesimo. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia.

4. A norma dello statuto sociale, il presidente può scegliere due scrutatori, incaricati di presidiare lo svolgimento delle operazioni di voto. Il presidente può altresì nominare assistenti incaricati di coadiuvare gli scrutatori.

5. Il presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

1.3. Capo III - discussione

Art. 5 Ordine del giorno

1. Il presidente, o coloro che assistono su invito ai sensi dell'art. 2 comma 2, del presente documento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le relative proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

2. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il presidente, con il consenso della maggioranza dei soci presenti, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e/o trattare congiuntamente due o più argomenti all'ordine del giorno, in particolare ove gli stessi presentino elementi di oggettivo collegamento.

Art. 6 Interventi e repliche

1. Il presidente regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo. Egli garantisce la correttezza e l'efficacia del dibattito assembleare, impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.

2. Ogni avente diritto al voto presente può chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, formulando proposte e chiedendo informazioni al riguardo. Coloro che intendono intervenire devono richiederlo al segretario dell'Assemblea al quale dovranno esibire il biglietto di ammissione e un valido documento d'identità, indicando il punto sul quale desiderano prendere la parola. Le richieste possono essere avanzate fino a quando il presidente non abbia dichiarata chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.

Il segretario formerà l'elenco delle richieste di intervento.

In tale elenco verranno inclusi anche gli azionisti che abbiano predisposto domande scritte consegnando le stesse, nella fase di costituzione dell'Assemblea, al segretario. Gli azionisti in questione potranno essere invitati, se ritenuto necessario, dal presidente ad illustrare gli argomenti affrontati nelle loro domande scritte.

3. Sulla base del predetto elenco il presidente stabilisce l'ordine degli interventi, che di regola non saranno superiori a cinque minuti. Gli aventi diritto al voto possono avere la parola solo dopo l'apertura della discussione e su chiamata del presidente.

4. Gli interventi devono essere esclusivamente pertinenti alle materie trattate e devono essere contenuti nei limiti di tempo fissati dal presidente. Ove l'intervenuto non si attenga ai limiti di tempo, il Presidente lo invita a concludere entro un breve tempo, anche avvalendosi di segnalatori visivi e/o acustici, trascorso il quale può togliere la parola.

5. Il presidente e coloro che assistono su invito, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente documento, di norma rispondono al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione.

6. Coloro che sono già intervenuti nella discussione, possono chiedere di prendere la parola una seconda volta sullo stesso argomento, a titolo di replica, che di regola non sarà superiore a tre minuti per oratore.

7. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori, il presidente può disporre l'allontanamento fino al termine della discussione di chiunque:

- impedisca di far parlare a chi ne ha diritto;
- crei situazioni che ostacolano il regolare svolgimento dell'Assemblea;
- effettui riprese audio e/o video non autorizzate dopo essere stato preventivamente richiamato.

8. Il presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto tratti argomenti non posti in discussione, pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.

9. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 7 Sospensione dei lavori

1. Nel corso della riunione il presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve e circoscritto periodo, motivando la decisione.

1.4. Capo IV - votazione

Art. 8 Disposizioni generali

1. La votazione su ogni singolo argomento di norma ha luogo al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno con distinzione tra parte ordinaria ed eventualmente parte straordinaria.

2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente riammette all'Assemblea gli esclusi a norma dell'art. 6 del presente documento.

3. Al termine delle operazioni di voto il presidente proclama i risultati delle votazioni.

Art. 9 Votazioni a scrutinio palese

1. Le votazioni dell'assemblea vengono di norma effettuate con scrutinio palese, per alzata di mano, con registrazione degli astenuti e dei contrari presso le postazioni dedicate per mezzo degli incaricati presenti nei locali assembleari.

Art. 10 Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione

1. Nel caso sia presentata una unica lista, la votazione a scrutinio palese avviene per alzata di mano, con registrazione degli astenuti e dei contrari come previsto all'art. 9.

2. Nel caso siano presentate due o più liste, a coloro che partecipano con diritto di voto in Assemblea, sarà consegnata all'atto della registrazione una o più schede di voto, in formato cartaceo o elettronico, a seconda dei voti cui hanno diritto, in proprio e/o per delega.

Art. 11 Pubblicità delle liste dei candidati amministratori e sindaci

1. Le liste dei candidati amministratori e sindaci, complete dell'informativa prescritta, sono a disposizione dei soci presso la sede legale della Banca e sul sito www.sparkasse.it almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
- 2.

Art. 12 Schede di voto in formato cartaceo

1. Le schede di voto in formato cartaceo sono predisposte dalla Banca secondo un modello uniforme.
2. La scheda di voto indica in modo separato le liste presentate con i relativi nominativi dei candidati consiglieri. I soci esercitano il voto, indicando esclusivamente la lista prescelta, senza facoltà di modificarla e/o integrarla o di votare per più di una lista.
3. Ciascun avente diritto depone nelle urne una scheda per i voti cui ha diritto, in proprio e/o per delega.

Art. 13 Schede di voto in formato elettronico

1. Qualora vengano utilizzate schede di voto in formato elettronico, la Banca predisporrà le apparecchiature e i dispositivi necessari e fornirà le istruzioni per l'esercizio del voto.

1.5. Capo V - chiusura

Art. 14 Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il presidente dichiara chiusa la riunione.

1.6. Capo VI – disposizioni finali

Art. 15 Disposizioni finali

1. Oltre a quanto previsto nel presente documento, il presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
2. Il presente documento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

2. Storia delle modifiche

Versione 1 del 11-11-2016

Versione 2 del 07-08-2019